

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.
Via Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale VCO, appresso brevemente denominata "Comodante", con sede in Omegna, Via Mazzini, n. 117, C.F. e Partita IVA 00634880033, nella persona del Direttore Generale dell'A.S.L. VCO Dott. Adriano Giacoleto, nato a Colleretto Castelnuovo (TO) il 27.09.1958, ivi domiciliato per la carica, che interviene in quest'atto non per sé, ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'A.S.L. VCO e che legalmente rappresenta ad ogni effetto di legge;

E

il CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO CSSV, appresso brevemente denominato "Comodatario", con sede in Verbania Intra P.zza Ranzoni n. 24, Partita IVA 93015370039, nella persona del Presidente Dott. Franco Diazzi nato a Sermide (MN) il 11/11/1947, ivi domiciliato per la carica, che interviene in quest'atto non per sé, ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO CSSV e che legalmente rappresenta ad ogni effetto di legge;

PREMESSO CHE

- il CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO CSSV ha manifestato alla Direzione Generale dell'A.S.L. VCO l'esigenza di poter disporre di alcuni locali, in uso gratuito, da adibire a temporanea collocazione degli uffici del Consorzio stesso, in attesa di disporre dell'immobile di Verbania Intra P.zza Ranzoni n. 24 ora sede del CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO CSSV, che attualmente risulta inagibile;
- l'A.S.L. VCO ha confermato la disponibilità a mettere temporaneamente a disposizione per tale utilizzo, alcuni locali ubicati ai piani terra e secondo dell'immobile sede del Distretto Sanitario di Viale S. Anna 83 Verbania Pallanza, compresi gli arredi ivi collocati;

CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Oggetto

L'A.S.L. VCO (Comodante) concede in COMODATO D'USO GRATUITO al CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO CSSV (Comodatario), che accetta nello stato in essere, i locali di sua proprietà, siti ai piani terra e secondo dell'immobile sede del Distretto Sanitario di Viale S. Anna 83 Verbania Pallanza, pari a mq. 182, facente parte del Foglio 41 mapp 98 Catasto Fabbricati, così come meglio illustrato nelle planimetrie indicate al presente atto, lettere "A" e "B", compresi gli arredi ivi collocati come da elenco a parte, sottoscritto dalle parti.

Art. 2) Destinazione d'uso

I locali e gli arredi ivi collocati si concedono esclusivamente per le finalità di cui in premessa. E' vietato il mutamento di destinazione d'uso.

Art. 3) Durata

Il presente contratto di comodato decorre dal 1° Luglio 2014 ed avrà scadenza il 31/12/2014. Il contratto non è automaticamente rinnovabile alla scadenza. L'eventuale rinnovo, a seguito di formale richiesta da parte del CSSV, da comunicarsi con congruo anticipo, dovrà essere oggetto di apposita deliberazione.

E' concessa al comodatario la facoltà di recesso anticipato, prima della scadenza del presente contratto ed in qualsiasi momento, con preavviso di 3 (tre) mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R.

Art. 4) Stato dell'immobile

Il comodatario dichiara di aver esaminato i locali e gli arredi oggetto del presente contratto e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato.

Art. 5) Restituzione prima della scadenza

Qualora il comodante necessiti, per ragioni aziendali, di riavere i locali ceduti in comodato d'uso, prima della scadenza del contratto, il Comodatario si impegna a liberare l'area da tutte le cose ed attrezzature depositate e ripristinare l'ambiente allo stato originario lasciandolo libero entro 3 mesi dal ricevimento della richiesta.

Art. 6) Oneri del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire ed a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia ed a non servirsene che per l'uso determinato dal contratto.

Il comodatario si obbliga a svolgere la manutenzione ordinaria per il mantenimento della quota parte dell'immobile in efficienza ed in condizioni decorose.

Relativamente ai locali oggetto di comodato, il comodatario è e rimane unico responsabile ai sensi dei D.lgs. 81/08 – 242/96 e 494/96 degli obblighi previsti ai fini degli adeguamenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (requisiti igienici, illuminanti, conformità impiantistiche, spazi, vie di fuga, ecc.) per quanto concerne le persone operanti nei locali oggetto del presente contratto.

Art. 7) Oneri del comodante

Gli oneri assicurativi connessi alla struttura in cui l'area è inserita, sono di competenza dell'A.S.L. VCO.

Art. 8) Spese per l'uso della cosa

Saranno a carico del comodatario tutte le spese di gestione necessarie per l'utilizzo ed il funzionamento della struttura (energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile, pulizie e materiali di consumo, tassa rifiuti), che dovranno essere rimborsate in proporzione ai millesimi utilizzati ed oggetto di comodato (mq. 182 pari a 83 millesimi).

Saranno pure a carico del comodatario le spese di telefonia e/o punti rete, in proporzione al numero di apparecchi telefonici e/o punti rete utilizzati.

Il comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria.

Il comodante dovrà provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile ceduto in comodato.

Art. 9) Modifiche ed addizioni

Il Comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione, senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del comodante. Le migliorie e addizioni eseguite, anche con la tolleranza del comodante resteranno di esclusiva proprietà del comodante, il quale non sarà tenuto a corrispondere al comodatario alcuna indennità, rimborso e compenso.

Negli altri casi, il comodatario avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del comodante, anche in corso di comodato.

Il comodatario ha l'obbligo di richiedere a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi, ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Art. 10) Divieto di cessione

E' fatto espresso divieto di cessione del contratto, anche parziale.

Art. 11) Responsabilità

Il comodatario è costituito custode, per la propria quota parte, dell'immobile e degli arredi ivi collocati, oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi, dei danni causati per sua colpa o negligenza.

Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all'uso dei locali ed all'esecuzione degli oneri di cui art. 6 del presente contratto.

Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possono derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all'uso dei locali ed alle prestazioni di servizio di cui art. 6 del presente contratto, per l'uso dei locali concessi in comodato, o comunque verificatisi nei locali stessi, anche a causa di terzi.

Art. 12) Clausola Fiscale

La registrazione del presente contratto sarà effettuata a cura e spese del CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO CSSV.

Art. 13) Applicazione delle norme

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, _____

per A.S.L. VCO

Il Direttore Generale

(Dott. Adriano Giacoletto)

per CONSORZIO DEI SERVIZI
SOCIALI DEL VERBANO CSSV
Il Presidente

(Dott. Franco Diazzi)

(Signature)

(Signature)



(Signature)

DISTRETTO DI VERBANIA SANT'ANNA



PIANO TERRA

1980



ENTRATA

A.S.L. VCO - S.O.C. G.I.T.B

DISTRETTO DI VERBANIA SANT'ANNA

PIANO SECONDO

